



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

PRESIDENZA

Busto Arsizio, 7 gennaio 2025

Decreto n. 1/2025

Oggetto: Provvedimento ai sensi dell'articolo 175 bis comma quarto codice di procedura penale

Il Presidente del Tribunale

Premesso :

che l'articolo 3 del decreto ministeriale numero 217 del 2023 ,modificato dall'articolo 1 commi uno e due del decreto ministeriale numero 206 del 2024 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati ,interni ed esterni, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111 bis del codice di procedura penale ;

che in particolare tale disposizione riguarda sia il settore dibattimento che il settore Gip-Gup con riferimento alle seguenti fasi :

SETTORE GIP

udienza preliminare ;

patteggiamento;

decreto penale di condanna ;

messa alla prova;

SETTORE DIBATTIMENTO

tutto il dibattimento di primo grado -ad eccezione del giudizio abbreviato, di quello immediato e di quello direttissimo , prevedendosi per questi ultimi l'introduzione del regime del binario unico a decorrere dal 31 Marzo 2025 –;

che dalla relazione del Magistrato del settore penale, redatta in data odierna, emergono gravi criticità che di seguito si riportano :

allo stato, sia per l'Ufficio Gip che per l'Ufficio del dibattimento, si sono riscontrate numerose criticità, le quali rendono impossibile il corretto funzionamento dell'applicativo e un'adeguata celebrazione delle udienze, nel rispetto dei tempi di trattazione del processo come calendarizzati e del termine di deposito dei relativi atti.

Anzitutto, in ordine al deposito delle sentenze ed ordinanze da parte del Magistrato, si rileva come la funzione "Redigi atto" il più delle volte non consenta di portare a termine la redazione e la sottoscrizione del documento ed entri in modalità "errore", non correggibile o soprassedibile in alcun modo.

Quando anche il sistema non si blocca, si riscontra una radicale inadeguatezza e carenza dei modelli nella sezione "Redigi atto", tale da implicare la necessaria modifica degli stessi importando documenti redatti nella totalità a PC in file con formato Microsoft Word: questo causa evidenti rallentamenti nella celebrazione dell'udienza, non compatibili con i principi di celere definizione del processo penale.

Rallentamenti incompatibili con una pronta definizione dei processi si riscontrano anche in merito alla gestione dell'udienza da parte del personale amministrativo.

Per la redazione del verbale d'udienza, infatti, risulta allo stato impossibile utilizzare la funzione "Redigi atto", in quanto la sezione è priva – tra i modelli offerti – di quello dedicato al verbale d'udienza. Unica soluzione diventa quella di utilizzare la impropria funzione di "Carica atto da firmare", effettuando l'upload di un verbale d'udienza prima redatto in un file del PC con formato Microsoft Word e poi trasformato in formato PDF (il caricamento diretto del file in formato Microsoft Word non è consentito, come da espressa dicitura di sistema).

Da ultimo si aggiunge che il personale amministrativo dell'Ufficio Gip e dibattimento, sebbene prontamente munito di firma digitale da remoto mediante apposita profilazione e rilascio su attivazione di questo Magrif e dell'Ufficio Innovazione Sede, non ha ancora ricevuto i codici di attivazione di tale firma da parte del CISIA. Questo comporta l'impossibilità attuale da parte degli amministrativi di sottoscrivere i verbali d'udienza e di procedere allo "scarico" degli atti (che fino a fine anno poteva – invece – essere operato mediante il semplice utilizzo delle credenziali ADN, ora non più sufficienti).

Oltre a tali impedimenti tecnici, si osserva che i continui aggiornamenti dell'applicativo APP 2.0, ultimo dei quali avvenuto il 30 dicembre 2024, rendono difficoltoso il regolare e quotidiano funzionamento dell'applicativo.

che, del resto, già il Consiglio Superiore, con delibera del 12 dicembre 2024, sulla base dell'allegato parere della STO, evidenziava le criticità derivanti dai malfunzionamenti degli applicativi in uso agli uffici giudiziari ;

che, sulla base di quanto precede, il regime del binario unico, previsto a decorrere dal 1 gennaio 2025, rischia di incidere in maniera significativamente deteriore sull'attività del settore gip e del settore dibattimento, con un grave nocumento all'efficienza del servizio e, più in particolare ,sul principio di celere definizione dei procedimenti penali, in costanza di vigenza degli obiettivi previsti dal PNRR ;

che trattasi, poi, di un applicativo che risulta aggiornato soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024 e non è quindi stato possibile procedere ad un adeguato periodo di sperimentazione;

che le considerazioni che precedano evidenziano l'opportunità , condivisa dal Presidente della Sezione Penale e della Sezione Gip ,di mantenere il regime del doppio binario fino al 31 Marzo 2025 al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo dell'applicativo medesimo, consentendo la sospensione, fino a tale data, il decorso di un adeguato lasso di tempo per la sperimentazione delle funzionalità di recente introdotte;

che, come recentemente affermato dai giudici di legittimità -Cassazione N.43688.24 e N.45.25- il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali ben può essere disposto alla luce di un malfunzionamento locale -a prescindere da un malfunzionamento cosiddetto certificato e cioè generalizzato- dei Domini del Ministero della Giustizia e comunque non appare ingenerare alcun vizio di nullità degli atti del procedimento;

DISPONE

la sospensione con decorrenza dalla data odierna- 7 gennaio 2025- ai sensi dell'articolo 175 bis comma quarto del codice di procedura penale dell'utilizzo dell'applicativo APP ,con conseguente possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche -mediante il regime del cosiddetto doppio binario- gli atti, documenti ,richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V titolo IX --udienza preliminare- Libro VI titoli II,V e V bis -applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova -nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale e ciò fino alla data del 31 Marzo 2025.

Manda al Magrif del settore penale di provvedere a far pervenire una relazione mensile in ordine allo stato e agli sviluppi dell'applicativo in oggetto .

DISPONE

altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del tribunale di Busto Arsizio e sia comunicato al Presidente della Corte di Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio, al Presidente della Sezione penale e gip, ai giudici ordinari ed onorari del settore penale, al Magrif del settore penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, alla Camera Penale di Busto Arsizio nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati .

Il Presidente del Tribunale

Miro Santangelo

